



0088075/2010 - 01/06/2010

- Provincia di Padova



Provincia di Padova

Decreto n° 56/VIA/2010
Ditta n. 27931

Prot. Gen. N. del

Settore Ambiente: P.zza Bardella, 2 – 35131 Padova

tel. 049/8201811

PROGETTO INTEGRATO PER IL RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI
Recupero conglomerati cementizi di materiali inerti e dei residui dell'industria siderurgica e metallurgica
– sabbie ed anime di fonderia dei metalli ferrosi e non
IN COMUNE DI GRANTORTO
Operazioni R13, R5 e R4 del D.Lgs. n. 152/06, Parte IV, All. C
L.R. n. 10 del 26/03/1999, Artt. 11 e 23 e D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs 4/08
REVOCA E SOSTITUZIONE DECRETO N. 46 VIA/2009 DEL 16/12/2009

Ditta: **ECO.MEN. S.r.l.**
Sede legale: Via Ospitale, 65
35010 CARMIGNANO DI BRENTA (PD)
P. IVA 03317310286

Sede attività: GRANTORTO – Via Regina Elena

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE

PREMESSO che:

la ditta ECO.MEN. S.r.l. ha presentato istanza per la procedura di VIA e autorizzazione ai sensi degli artt. 11 e 23 della L.R. 10/99, pervenuta in data 19/07/2007 al prot. n. 92971, relativa al “Progetto integrato per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi nel Comune di Grantorto” depositando presso il Settore Ambiente della Provincia di Padova il progetto definitivo e il relativo Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.);

PRESO ATTO che in data 13/02/2008 è entrato in vigore il D.Lgs 4/08, modificativo del D.Lgs 152/06;

VISTA la DGRV 1998/08 con la quale, in virtù delle disposizioni transitorie del D.Lgs 4/08, la Regione Veneto ha stabilito di continuare ad applicare la L.R. 10/99 per tutto il periodo transitorio previsto dal D.Lgs 4/08 ovvero fino allo scadere del primo anno di vigenza di detto Decreto;

RILEVATO che:

a seguito della conclusione da parte dell'ufficio VIA del Settore Ambiente dell'istruttoria

**AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2000 =**

1
SETTORE AMBIENTE TEL. 049/8201811 TELEFAX 049/8201820
CODICE FISCALE 80006510285 PARTITA IVA 00700044282
INDIRIZZO INTERNET <http://www.provincia.padova.it>



Provincia di Padova

preliminare, il proponente ha provveduto a pubblicare, sui seguenti quotidiani, "Il Corriere del Veneto" e "Il Gazzettino" in data 05/02/2008 e in data 06/02/2008, l'annuncio di avvenuto deposito del progetto e dello S.I.A. con il relativo riassunto non tecnico alle amministrazioni interessate e in data 19/02/2008 ha altresì provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA;

che con attestazione del 17/01/2008 è stato effettuato il versamento degli oneri istruttori ai sensi dell'art 4 della L.R. 10/99 e della successiva DGRV n. 1843 del 19/07/2005;

CONSIDERATO che:

- l'intervento rientra nella tipologia di cui all'allegato A1 bis, lettera h), della L.R. 10/99: "Impianti di recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, di cui alle lettere da R2 a R9 D.Lgs 22/97";
- il progetto è stato presentato nella seduta della Commissione Provinciale VIA del 01/08/2007, e poi esaminato dalla sottocommissione nominata per l'istruttoria della pratica;
- nei tempi previsti dalla norma non sono pervenute osservazioni;
- la Commissione Provinciale V.I.A. ha richiesto al proponente, con nota del 14/09/2007 prot. n. 113734, documentazione integrativa acquisita in data 28/11/2007 prot. n. 145470;
- con nota del 14/05/2008, acquisita agli atti con prot. 69542 del 14/05/2008 la Ditta ha chiesto una sospensione del procedimento al fine di produrre nuovi elementi valutativi migliorativi relativi alla viabilità in Comune di Carmignano di Brenta e che anche il Comune di Carmignano di Brenta con nota del 16/05/2008 ha chiesto un rinvio della riunione decisoria della Commissione VIA;
- la documentazione integrativa è stata prodotta con nota del 14/10/2008 prot. 149211 poi integrata con nota prot. 190668 del 29/12/2008, data questa ultima da cui è stato riattivato il procedimento;
- la Commissione Provinciale V.I.A. nella seduta del 28/01/2009 ha espresso parere favorevole (Prot. n.21322 del 2009) di compatibilità ambientale al progetto in oggetto nel rispetto di prescrizioni;
- la Commissione Provinciale V.I.A., integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. n. 10/99, nella seduta del 28/01/2009 tenuto conto del parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale precedentemente reso, si è espressa con verbale n.72/5 prot. 44926/09,



Provincia di Padova

per l'approvazione con prescrizioni del progetto di "Progetto integrato per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi. Comune di Grantorto";

- la Giunta Provinciale con Deliberazione n. 44 prot. 24355 del 9/02/2009, ha espresso il proprio giudizio favorevole di compatibilità ambientale ai sensi della L.R. n. 10/99;
- a conclusione del procedimento è stato rilasciato alla Ditta il Decreto di autorizzazione 34/VIA/2009 prot. 0068084 del 20.04.2009;

RILEVATO che:

le opere oggetto del S.I.A. sono da riferire a due impianti produttivi già esistenti con potenzialità complessiva pari a 453.000 ton/anno e così individuati:

- ECO.MEN. (Ecomen 1 - lotto3) impianto di recupero rifiuti non pericolosi già autorizzato dalla Provincia di Padova al n° 96/1/PD del 19/03/2004 sito nel Comune di Grantorto dove vengono eseguite attività di recupero e lavorazione di rifiuti per l'edilizia e produzione di conglomerati cementizi attraverso il recupero di rifiuti di natura silicea derivanti da attività siderurgiche;
- Ex MENEGHINI ATTILIO ora Ecomen srl (Ecomen 2 – lotti 1,2) impianto di recupero rifiuti non pericolosi già autorizzato dalla Provincia di Padova al n° 5155/EC/2007 del 19/03/2007 sito nel Comune di Grantorto dove vengono eseguite attività di recupero e lavorazione di rifiuti per l'edilizia e produzione di conglomerati cementizi attraverso il recupero di rifiuti di natura silicea derivanti da attività siderurgiche;

il progetto presentato riguarda la riorganizzazione interna e all'unione di due impianti produttivi sopra individuati e il contestuale aumento della loro potenzialità fino ad arrivare ad un massimo di 730.000 ton/anno mediante l'attuazione dei seguenti interventi:

- unione di due distinte attività;
- riorganizzazione della logistica interna attraverso la sistemazione dei diversi lotti;
- realizzazione di una nuova viabilità con nuovo accesso agli impianti dalla rete stradale comunale e realizzazione di una nuova pesa con blocco uffici;
- sostituzione di alcune apparecchiature per il trattamento dei rifiuti;
- realizzazione di nuovo lavaggio ruote;

le operazioni di recupero dei rifiuti che si intendono effettuare nell'impianto di trattamento, in riferimento all'allegato C alla parte IV del D.Lgs n° 152/06, sono così individuate:



Provincia di Padova

R4 - riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici

R5 - riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche

R13 - messa in riserva di rifiuti

I quantitativi trattati nell'impianto sono così ripartiti:

Tipologia DM 65.812.98 e s.m.i.	Descrizione	Codice CER	STIMA NUOVO PROGETTO		
			Q.tà annua [ton]	Q.tà massima stoccata [mc]	Q.tà massima stoccata [ton]
2.1	Imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro, rottami di vetro	Tutti	30.000	150	210
3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	Tutti	6.000	250	175
4.1	Scorie provenienti dalla metallurgia dei metalli non ferrosi	Tutti	2.000	130	277,80
4.4	Scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione	Tutti	23.000	130	277,8
7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, mattoni e conglomerati di cemento armato e non	Tutti	360.000	3.850	6.545
7.2	Rifiuti di roccia da cave autorizzate	Tutti	20.000	600	1.050
7.3	Sfridi e scarti di prodotti ceramici	Tutti	10.000	65	104
7.5	Sabbie esaste	Tutti	64.000	1.000	1.600
7.11	Pietrisco bello d'opera	Tutti	35.000	850	1.573,50
7.23	Terre e sabbie esaste di fonderia di seconda fusione dei metalli ferrosi	Tutti	150.000	6.500	10.400
12.3	Fanghi e polveri da segregazione e lavorazione pietre, marmi e ardex	Tutti	1.500	50	75
12.4	Fanghi e polveri da segregazione, molitura e lavorazione gesso	Tutti	1.500	50	75
13.1	Ceneri dalla combustione di carbone e lignite	Tutti	5.000	170	204
13.2	Ceneri dalla combustione di biomasse ed affini	Tutti	5.000	170	204
197	Minerali (ad esempio sabbia, rocce)	191209	20.000	1.050	1.470
198	Altri rifiuti compresi materiali misti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti	191212	60.000	1.500	7.200
(7.31 bis)	Terre e rocce da scavo	170504	35.000	1.200	2.040
			720.000	28.755	33.479,80

PRESO ATTO che tutte le prescrizioni tecniche individuate in sede di Conferenza di Servizi costituiscono parte integrante del presente Provvedimento, come riportate nel dispositivo;

RILEVATO CHE a conclusione della su descritta procedura di VIA e contestuale autorizzazione ai sensi degli artt. 11 e 23 della L.R. 10/99 è stato rilasciato il Decreto n. 34/VIA/2009;

RICORDATO che la Ditta ha promosso un ricorso giurisdizionale sul provvedimento n. 34/VIA/2009 del 20/04/2009, al T.A.R. del Veneto, n. di reg. 1430 del 2009, ai sensi dell'art. 3 della Legge 7.8.1990 n. 241, nel termine di Legge;



Provincia di Padova

PRESO ATTO che il T.A.R. del Veneto, sezione terza, si è pronunciato sul ricorso per l'annullamento, previa sospensione di efficacia, del Decreto n.34/VIA/2009 limitatamente a quanto segue: “con riferimento alla prescrizione concernente la sottoposizione al test di cessione sul prodotto in uscita (conglomerato cementizio quale materia prima secondaria), pur risultando controvertibile la questione di stretto diritto sottoposta all'esame della sezione, nel bilanciamento tra l'interesse economico della ECO.MEN e l'interesse pubblico della tutela della salute e alla protezione dell'ambiente, il collegio ritiene che sussistano i presupposti per sospendere l'esecuzione della prescrizione in argomento nella parte in cui l'effettuazione del test di cessione viene prevista per ogni blocco di conglomerato cementizio anziché disporsi controlli periodici a campione mediante sottoposizione al test di cessione su una quantità di materia prima secondaria in una percentuale, concordata tra le parti, sulla quantità complessiva di conglomerato cementizio ottenuto.”.

DATO ATTO che conseguentemente questa Amministrazione ha proceduto a revocare il decreto VIA n. 34/VIA72009 del 20/04/2009 e sostituirlo con il Decreto n. 46/VIA/2009 modificativo della parte contestata ma anche di altri passaggi correlati e ciò per meglio coordinare e chiarire le disposizioni contenute;

VISTO che in data 16/02/2010 Prot. n. 26317 la ditta ECO.MEN. S.r.l. ha presentato domanda di Verifica di Assoggettabilità, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per un progetto di “*Modifica dell'impianto integrato per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi*” in Comune di Carmignano di Brenta;

CONSIDERATO che il progetto presentato dalla Ditta ECO.MEN. S.r.l. si articola su tre diversi tipi di interventi, come meglio descritti nell'istruttoria depositata agli atti dal sottogruppo della commissione VIA, e così riassumibili:

a) Modifiche impiantistiche

Sostituzione di un impianto di frantumazione ormai obsoleto con uno nuovo e l'inserimento nel processo di lavorazione dei rifiuti di macchine operatrici che, tramite semplici operazioni meccaniche, presentino il rifiuto all'impianto di recupero con caratteristiche di omogeneità dimensionale e liberato da corpi metallici estranei.



Provincia di Padova

L'inserimento delle nuove attrezzature per la selezione e triturazione dei rifiuti recuperabili non apporterà modifiche alla potenzialità di recupero dell'impianto autorizzato, ma comporterà un miglioramento dei processi di recupero dei rifiuti;

b) Modifiche organizzative e gestionali

Con riferimento al decreto n. 46/VIA/2009 che prevede in modo dettagliato i quantitativi massimi recuperabili e stoccabili, per ogni singola tipologia di rifiuto autorizzata, fermo restando il quantitativo massimo annuo di rifiuti speciali non pericolosi che l'impianto è autorizzato a recuperare (730.000 tonnellate) ed il quantitativo massimo stoccabile dei medesimi rifiuti pari a 33.479,50 tonnellate, viene richiesta una modifica dell'autorizzazione che pur mantenendo inalterate le tipologie di rifiuti (salvo quanto descritto al punto successivo), le aree di stoccaggio, il quantitativo totale massimo di rifiuti stoccabili (33.479,50 tonnellate) ed il quantitativo massimo annuo di rifiuti da recuperare (730.000 tonnellate), consenta di stoccare e recuperare i rifiuti autorizzati nei limiti complessivi previsti dall'autorizzazione senza i vincoli quantitativi per singola tipologia di rifiuto attualmente previsti;

c) Introduzione di una nuova tipologia di rifiuto

La Ditta inoltre richiede la possibilità di ritirare e di provvedere al recupero di un nuovo rifiuto non pericoloso costituito da conglomerato bituminoso, individuato dal CER 170302 "*miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301*".

Il recupero di tale rifiuto è previsto dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e s.m.i. al punto 7.6 dell'allegato I, suballegato I.

Il rifiuto oggetto di integrazione sarà recuperato per la produzione di materiali per costruzioni nelle forme usualmente commercializzate.

RILEVATO che con decreto n. 55/VIA/10 del 17/05/2010 è stata stabilita l'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto presentato dalla Ditta ECO.MEN. S.r.l., con le seguenti prescrizioni:

- a) in considerazione del fatto che vengono inseriti nel ciclo di lavorazione nuovi macchinari e che l'attività viene svolta all'aperto, deve essere presentata all'ufficio V.I.A., entro 60 giorni dall'inizio dell'utilizzo di suddetti macchinari, una nuova campagna di misurazioni fonometriche necessarie alla verifica dei livelli previsti dalla normativa vigente;
- b) i rifiuti presenti nelle aree adibite a stoccaggio devono essere individuati con apposite tabelle ben visibili;
- c) i rifiuti, le materie prime secondarie e gli altri prodotti ottenuti dall'attività di recupero devono



Provincia di Padova

essere stoccati in modo da evitare la loro anche accidentale miscelazione.

RILEVATO altresì che il dispositivo del decreto n. 55/VIA/10 del 17/05/2010 stabilisce inoltre di modificare la prescrizione contenuta al punto 15.4 del provvedimento autorizzativo (*«I rifiuti dovranno inoltre presentare prima di essere avviati a recupero un contenuto di fenolo inferiore a 200 mg/kg»*) da riferirsi solo ai rifiuti speciali non pericolosi indicati al punto 7.25.1 (*«sabbie e terre refrattarie miscelate con leganti inorganici (argille) e/o organici (resine furaniche, fenoliche e isocianati) il contenuto massimo di fenolo sul rifiuto tal quale è pari a 200 ppm»*) del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;

DATO ATTO della decadenza dei seguenti titoli autorizzatori:

- provvedimento n° 5155/EC/2007 del 19/03/2007 e dell'iscrizione a Registro provinciale n.96/1/PD, cessati in virtù della comunicazione dell'inizio dell'attività prot n. 16110 del 29/01/2010;

RITENUTO conseguentemente di revocare il decreto VIA n. n. 46/VIA/2009 e sostituirlo con il presente Decreto modificativo che recepisce quanto valutato e stabilito dal Decreto n. 55/VIA/10 del 17/05/2010 e ciò per meglio coordinare e chiarire le disposizioni ivi contenute;

RICHIAMATI:

- la L.R. n. 10 del 26/03/1999 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale” e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n. 1624 del 11/05/1999 “Modalità e criteri di attuazione delle procedure di VIA”;
- la D.G.R. n. 1843 del 19/07/2005 “Rideterminazione ed aggiornamento dei criteri e parametri per la determinazione dei costi relativi all'istruttoria dei progetti assoggettati a procedure di VIA regionale, provinciale e statale” ;
- il D.P.R. 12/04/1996 “Atti di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale”;
- la Decisione della Comunità Europea n. 2000/532, come modificata dalle decisioni nn. 2001/118, 2001/119 e 2001/573 e s.m.i.;



Provincia di Padova

- La Delibera del Comitato Interministeriale del 27.07.1984, il D.Lgs. n. 267/2000
- DGRV n. 2528 del 14/07/1999;
- DGRV n. 2166 del 11/07/2006;
- DGRV N. 1998 del 02/09/2008
- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 “Norme in materia ambientale” come modificato dal D.Lgs 4/08;
- la Legge Regionale 16/04/1985 n° 33 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. n. 3 del 21/01/2000 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e s.m.i;
- il D.Lgs. n° 267/2000 e successive modificazioni,
- l’art. 30 dello Statuto della Provincia, approvato con la Delibera del Consiglio Provinciale n° 15 di reg., in data 17.05.2000 ed integrato con D.C.P. n° 68 di reg. in data 22.11.2000;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 542 del 05/09/2005 con la quale questa Provincia ha adottato indirizzi in materia di recupero rifiuti in procedura semplificata, che prevedono il divieto di gestione di rifiuti in procedura ordinaria e semplificata in uno stesso impianto;

CONSIDERATO che con L.R. n. 20 del 16/08/2007 la Regione Veneto ha confermato, fino all’entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. n. 3/2000 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e successive modificazioni;

VISTO che ai sensi dall’art. 6 c.1 lettera b), punto 3, e lettera c) della L.R. 3/2000, l’approvazione del progetto dell’impianto ed il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio sono di competenza della Provincia;

VISTA l’avvenuta istruttoria della pratica;

DECRETA

ART. 1 Il decreto n. 46/VIA/2009 del 16/12/2009 è revocato e integralmente sostituito dal presente decreto. Il progetto presentato dalla Ditta ECO.MEN. S.r.l. citata in premessa “Progetto integrato per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi nel Comune di Grantorto”, è approvato, per una potenzialità massima di 730.000 t/anno e subordinatamente all’osservanza



Provincia di Padova

delle prescrizioni riportate, conformi al parere espresso nella seduta del 28/01/2009 dalla Commissione Provinciale V.I.A., al parere della Conferenza di servizi nella seduta del 28/01/2009 e al parere espresso nella seduta del 14/05/2010.

- ART. 2** Il presente Provvedimento autorizza la Ditta sopracitata all'esercizio di trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi: conglomerati cementizi di materiali inerti e dei residui dell'industria siderurgica e metallurgica – sabbie ed anime di fonderia dei metalli ferrosi e non, previa rispondenza dell'impianto al progetto di cui all'art.1 e nel rispetto delle prescrizioni sotto indicate.
- ART. 3** L'impianto deve essere realizzato e gestito nel rispetto delle finalità di cui all'art. 178 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché di quanto stabilito nei successivi articoli del presente provvedimento.
- ART. 4** Deve essere presentata all'ufficio V.I.A., entro 60 giorni dall'inizio dell'utilizzo dei nuovi macchinari, descritti in premessa, una nuova campagna di misurazioni fonometriche necessarie alla verifica del rispetto dei livelli acustici previsti dalla normativa vigente.
- ART. 5** L'impianto dovrà essere delimitato con idonea recinzione lungo tutto il suo perimetro.
- ART. 6** Nell'impianto devono essere ripristinati ed incrementati i terrapieni ed integrata la barriera arborea con specie a pronto effetto in modo da garantire una completa schermatura del lotto per una altezza complessiva di almeno 7 m, inoltre deve essere garantito un corretto assetto pedologico nelle zone di impianto con un adeguato piano di manutenzione del verde.
- ART. 7** Qualora a seguito dei lavori di sistemazione impiantistica si evidenziasse la necessità di scavi dovrà essere eseguita l'indagine ambientale utilizzando appositi criteri e metodi stabiliti sulla base dell'art. 186 del D.Lgs 152/06 come modificato dal D.Lgs 4/08 e DGRV 2424 del 08/08/2008. Le stesse dovranno essere comunicate al Comune per l'approvazione di competenza, nonché alla Provincia e all'ARPAV.
- ART. 8** L'emissione dei rumori dovrà essere nei limiti stabiliti dal D.P.C.M. 01/03/1991, dal DPCM 14/11/97, dalla L. n. 447 del 27/10/1995, dal relativo Regolamento comunale e in congruenza



Provincia di Padova

con lo studio di fattibilità già presentato ai Comuni interessati.

ART. 9 Fatte salve le scadenze e gli adempimenti di cui ai precedenti articoli il presente provvedimento ha validità per un periodo di dieci anni a far data dal 20/04/2009.

ART. 10 Il presente atto è subordinato all'osservanza delle seguenti prescrizioni a carattere generale:

- 10.1 Le attività autorizzate devono avvenire con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs 81/2008;
- 10.2 La Ditta oltre alla documentazione prevista dalla normativa sui rifiuti, dovrà essere in possesso idonea certificazione che attesti il rispetto della normativa inerente la prevenzione incendi;
- 10.3 La Ditta deve rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 209/03 e s.m.i;
- 10.4 In fase di esercizio siano adeguatamente previste e disciplinate le problematiche di emergenza prevenzione dei rischi (cfr. DM 10/03/98 ecc.);
- 10.5 I mezzi in ingresso all'impianto devono obbligatoriamente passare al rivelatore di radioattività al fine di consentire di individuare materiali radioattivi eventualmente presenti tra i rifiuti. Eventuali radioattività dovranno essere segnalate all'Autorità competente, secondo la specifica normativa.
- 10.6 Nell'impianto non può essere effettuata attività di recupero rifiuti in procedura semplificata ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs 152/06 e s.m.i e del D.M. 05/02/198 e s.m.i.
- 10.7 E' fatto divieto di incenerire presso l'area aziendale qualsiasi rifiuto.

ART. 11 Il presente atto è subordinato all'osservanza delle seguenti prescrizioni per le emissioni in atmosfera:

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili sulla base della miglior tecnologia disponibile devono essere convogliate; le emissioni diffuse devono essere contenute nel maggior modo possibile; la Ditta dovrà comunque adottare le disposizioni contenute nell'allegato V alla parte V del D.Lgs. 152/2006.

ART. 12 Il presente atto è subordinato all'osservanza delle seguenti prescrizioni per gli scarichi idrici:

- 12.1 La Ditta è autorizzata a scaricare le acque reflue industriali meteoriche di dilavamento del



Provincia di Padova

proprio stabilimento di via Regina Elena - Comune di Grantorto nella Roggia Grimana Lupia mediante due distinti punti di scarico, con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- * i valori limite di emissione dello scarico devono essere conformi ai limiti previsti nella tabella 3, colonna acque superficiali, dell'All. 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e smi;
- * i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, ai sensi dell'art. 101, comma 5 del D.Lgs 152/06 e smi;
- * tutti gli scarichi dovranno essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione, ai sensi dell'art. 101 del citato D.Lgs 152/06, a mezzo di idonei pozzetti ubicati nei punti immediatamente a monte del punto di immissione in tutti gli impluvi naturali, in tutte le acque superficiali e sotterranee, sul suolo e nel sottosuolo;
- * dovrà essere consentito al personale dell'autorità competente al controllo ai sensi dello stesso art. 101 del D.Lgs. 152/06 di effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
- * dovranno essere costantemente manutenzionate e pulite le caditoie di raccolta delle acque meteoriche e le vasche di accumulo e sedimentazione per non pregiudicare la capacità depurativa.

12.2 I fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti di cui alla parte quarta dello stesso D.Lgs. n° 152/06, nonché nel caso di utilizzazione sul suolo agricolo al D.Lgs. n° 99/92. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta ciò risulti appropriato. E' comunque vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre.

12.3 **Per il mancato rispetto di quanto stabilito dal presente articolo si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente relativa agli scarichi idrici.**

ART. 13 Il presente atto è subordinato all'osservanza delle seguenti prescrizioni per la gestione del trattamento rifiuti:

13.1 Nell'impianto potranno essere recuperati i seguenti rifiuti speciali non pericolosi, codificati secondo quanto stabilito dalla Decisione della Comunità Europea n. 2000/532 e s.m.i., **nel limite massimo di 730.000 t/anno e per un quantitativo massimo stoccabile complessivo di**



Provincia di Padova

33.479,50 t

I tipi e quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare sono dettagliati nella seguente tabella:

Tipologia DM 5/2/1998 e s.m.i.	Descrizione	Codice CER
2.1	Imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro, rottami di vetro	Tutti
3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	Tutti
4.1	Scorie provenienti dalla metallurgia dei metalli non ferrosi, ...	Tutti
4.4	Scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione ...	Tutti
7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non ...	Tutti
7.2	Rifiuti di rocce da cave autorizzate	Tutti
7.3	Sfidi e scarti di prodotti ceramici ...	Tutti
7.5	Sabbie esauste	Tutti
7.11	Pietrisco tolto d'opera	Tutti
7.25	Terre e sabbie esauste di fonderia di seconda fusione dei metalli ferrosi	Tutti
12.3	Fanghi e polveri da segazione e lavorazione pietre, marmi e ardesie	Tutti
12.4	Fanghi e polveri da segazione, molatura e lavorazione granito	Tutti
13.1	Ceneri dalla combustione di carbone e lignite ...	Tutti
13.2	Ceneri dalla combustione di biomasse ed affini ...	Tutti
NN	Minerali (ad esempio sabbie, rocce)	191209
NN	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti ...	191212
(7.31 bis)	Terre e rocce da scavo	170504
7,6	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	170302
TOTALE		
Q.tà massima annua trattata[ton] 730.000		
Volume max stoccato [m³] 20.755		
Q.tà max stoccata [ton] 33.479,5		

- 13.2 Per i rifiuti classificati con codice ** ** 99 conferiti all'impianto dovrà essere comunicata a questa Provincia, all'A.R.P.A.V. e al Comune entro 3 giorni dal ricevimento, la descrizione dettagliata del rifiuto stesso, comprensiva della sua provenienza;
- 13.3 Le prove ed analisi dei rifiuti saranno effettuate secondo le procedure operative di controllo di cui agli allegati 1 e 2 del presente provvedimento e comunque:
- nel rispetto delle modalità previste dalla DGRV 2922/03;
 - nel rispetto delle caratteristiche dei rifiuti previste dal D.M. 186/2006;



Provincia di Padova

- 13.4 I rifiuti speciali non pericolosi indicati al punto 7.25.1 del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. dovranno inoltre presentare, prima di essere avviati a recupero, un contenuto di fenolo inferiore a 200 mg/kg;
- 13.5 In prossimità dell'ingresso all'impianto dovrà essere apposta ben visibile, a disposizione dei soggetti preposti al controllo, un idonea planimetria con lay-out dell'impianto, con indicate le aree di deposito e stoccaggio di rifiuti e delle M.P.S. Prodotte;
- 13.6 La barriera arborea deve essere adeguatamente curata e le piante che eventualmente dovessero morire dovranno essere prontamente sostituite con nuove piante, per quanto possibile, di uguali dimensioni;
- 13.7 L'impianto di bagnatura con irrigatori a pioggia dovrà essere dimensionato alle nuove quantità ed esteso anche alle zone destinate a viabilità interna; in ogni caso tutte le superfici di pertinenza dell'attività dovranno essere servite dall'impianto stesso. L'impianto di bagnatura deve funzionare con cicli regolati in base alle esigenze stagionali e meteorologiche, mantenendo la costante umidificazione dei cumuli e dei piazzali;
- 13.8 Fatto salvo quanto dichiarato in termine di volumi, si prescrive che le sagome dei cumuli di stoccaggio corrispondano a quelle riportate negli elaborati ed in particolare che i cumuli abbiano altezza massima pari a m 4,50 (si prescrive una schermatura totale anche attraverso la posa di filari paralleli);
- 13.9 Presso l'impianto dovranno essere tenuti a disposizione degli organi di controllo idonei sistemi di misurazione delle altezze dei cumuli dei rifiuti stoccati prima della lavorazione con tolleranza non superiore a 25 cm;
- 13.10 I nastri trasportatori devono essere coperti. La distanza tra i punti di scarico dei nastri e i cumuli di materiali trattati non deve superare i 2 m;
- 13.11 Il piazzale deve avere un'opportuna pendenza affinché le acque siano convogliate al sistema di raccolta delle acque meteoriche;
- 13.12 Il sistema di lavaggio ruote utilizzato dalla ditta deve essere dotato di ugelli laterali con funzionamento automatico e di una vasca di raccolta coperta da griglia per evitare il contatto delle ruote con i fanghi sottostanti. Tali fanghi dovranno essere periodicamente asportati, in maniera tale che l'acqua/fango si mantenga ad un livello inferiore della griglia di transito degli automezzi, per evitare fenomeni di trascinamento. La dislocazione di tale sistema di lavaggio deve essere tale da evitare trascinamenti di acque lungo la strada pubblica;
- 13.13 Tutte le superfici di pertinenza dell'attività dovranno essere pavimentate e impermeabilizzate



Provincia di Padova

in modo da evitare qualsiasi spandimento nel sottosuolo; la rete di raccolta delle acque di tali piazzali dovrà essere convogliata a idoneo impianto adeguato alle nuove superfici di raccolta;

- 13.14 I rifiuti dovranno essere depositati solamente su platea pavimentata in conglomerato cementizio. Sull'area pavimentata in tout venant deve essere stoccato solo il materiale recuperato e non il materiale ancora da trattare;
- 13.15 I rifiuti presenti nelle aree adibite a stoccaggio devono essere individuati con apposite tabelle ben visibili;
- 13.16 I rifiuti, le materie prime secondarie e gli altri prodotti ottenuti dall'attività di recupero devono essere stoccati in modo da evitare la loro anche accidentale miscelazione.
- 13.17 La ditta dovrà dotarsi di un mezzo meccanico per la pulizia ed il lavaggio quotidiano dell'area esterna in corrispondenza degli ingressi. Le aree destinate alla viabilità interna dovranno essere mantenute sgombre e pulite alla fine di ogni giornata lavorativa. La ditta deve provvedere alla costante pulizia della sede stradale antistante il cancello d'uscita dei mezzi;
- 13.18 Dovranno essere predisposte procedure di preaccettazione, consistenti, in particolare, nella verifica della presenza e della corretta compilazione dei documenti e dei formulari di accompagnamento, oltre che della corrispondenza tra documentazione di accompagnamento e i contenitori o rifiuti conferiti mediante controllo visivo. Le procedure dovranno prevedere anche regolari ispezioni e manutenzioni delle aree di stoccaggio – inclusi fusti, serbatoi, pavimentazioni e bacini di contenimento;
- 13.19 I mezzi in ingresso all'impianto devono obbligatoriamente passare al rivelatore di radioattività al fine di consentire di individuare materiali radioattivi eventualmente presenti tra i rifiuti. Eventuali radioattività dovranno essere segnalate all'Autorità competente, secondo la specifica normativa;
- 13.20 Sono vietate le soste e gli **accumuli** o gli stoccaggi di rifiuti nelle aree non pavimentate, non servite dal sistema di raccolta delle acque di dilavamento o degli eventuali spandimenti e/o esterne alla recinzione;
- 13.21 Non debbono essere conferiti all'impianto e trattati rifiuti pericolosi, rifiuti facilmente putrescibili, rifiuti liquidi o gassosi;
- 13.22 Dovrà essere evitato il trasporto colico dei rifiuti;
- 13.23 In caso di incidenti o spargimenti fortuiti è fatto obbligo alla ditta di procedere all'immediato



Provincia di Padova

recupero dei rifiuti dispersi ed al ripristino ambientale;

- 13.24 Gli stoccaggi dei rifiuti che potrebbero dare luogo alla proliferazione di ratti ed insetti dovranno essere ridotti al minimo sia in quantità che in tempistica di deposito. Dovranno comunque essere previste campagne di derattizzazione e bonifica delle aree di depositi.

ART. 14 MATERIE PRIME SECONDARIE E/O PRODOTTI OTTENUTI

- 14.1 **Le Materie Prime Secondarie** prodotte dovranno possedere caratteristiche conformi al punto C dell'allegato 2 del presente provvedimento. In particolare per la tipologia di rifiuti 7.1 del D.M. 5/2/98, le **Materie Prime Secondarie** prodotte dovranno possedere caratteristiche conformi alla Circolare n. 5205 del 15/7/05, Allegato C, ed essere destinate agli interventi previsti dall'allegato C medesimo, purché il contenuto di idrocarburi risulti inferiore a 400 mg/kg s.s. per gli idrocarburi pesanti e 150 mg/kg s.s. per gli idrocarburi leggeri. L'eventuale impiego per recuperi ambientali di siti destinati ad uso verde pubblico, privato e residenziale è subordinato al rispetto, per i parametri idrocarburi leggeri e pesanti, dei limiti del D.Lgs. n. 152/06, Col. A, tab. 1, Allegato 5, parte IV.
- 14.2 **I conglomerati cementizi maturi** dovranno rispettare i limiti della normativa di settore e oltre a quanto previsto al punto B dell'allegato 02 del presente provvedimento.

ART. 15 PROGRAMMA DEI CONTROLLI

Il programma dei controlli trasmesso con nota del 15/12/2006 (prot. prov.le n. 164606/2006, e già approvato con Decreto 34/VIA/2009 deve essere aggiornato e coordinato con le nuove procedure operative di controllo (di cui agli allegati 1 e 2 del presente provvedimento). Si fa obbligo pertanto di ripresentare entro 45 giorni dal rilascio della presente autorizzazione un nuovo programma dei controlli, ai fini della valutazione di merito. Fino a detta approvazione resta confermato il programma agli atti con le seguenti prescrizioni:

- 15.1 I controlli sui materiali in ingresso dovranno consentire l'accesso all'impianto esclusivamente di rifiuti conformi e compatibili con l'impianto stesso e con l'autorizzazione e dovranno essere effettuati con frequenza almeno trimestrale;
- 15.2 I controlli sui materiali in uscita dovranno essere effettuati con frequenza almeno trimestrale e comunque nel rispetto dell'All.C della Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 5205/05 per i prodotti dall'attività di recupero dei rifiuti di cui alla tipologia 7.1 del D.M. 5/2/98 e sui quali dovrà essere effettuata anche la ricerca degli idrocarburi;



Provincia di Padova

- 15.3 dovranno essere effettuati con cadenza almeno semestrale i controlli comparativi monte/valle delle acque superficiali;
- 15.4 dovranno essere effettuati con cadenza almeno semestrali controlli delle emissioni dell'impianto;
- 15.5 con cadenza annuale, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, dovrà essere trasmessa a Provincia, Comune, ed A.R.P.A.V. una relazione tecnica con indicati gli esiti dei controlli, riassunti in forma di tabelle di sintesi, nonché:
- i flussi dei materiali in ingresso ed in uscita dall'impianto;
 - i quantitativi di rifiuti trattati, suddivisi per tipologia e per CER;
 - i quantitativi dei rifiuti prodotti e le modalità di smaltimento;
 - i quantitativi di materie prime secondarie prodotte e le destinazioni delle stesse;
 - Nella relazione annuale succitata dovrà essere riportato con un giudizio sintetico ed in maniera esplicita, il rispetto della normativa, delle prescrizioni autorizzative e delle condizioni di normalità, sulla gestione dell'impianto e sulle matrici ambientali interessate;
- 15.6 i metodi analitici e di campionamento dovranno essere preventivamente confrontati con l'ARPAV;
- 15.7 il Programma di controllo dovrà essere eseguito da personale esterno ed indipendente.

ART. 16 PRESCRIZIONI PER LE OPERAZIONI DI MESSA IN SICUREZZA, CHIUSURA DELL'IMPIANTO E RIPRISTINO DEL SITO

Al momento della dismissione dell'impianto la Ditta dovrà provvedere alla chiusura dell'impianto di trattamento e al **ripristino ambientale dell'area utilizzata**, secondo quanto previsto dal piano di ripristino, redatto dalla Ditta al fine di garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area. Tale piano dovrà essere fatto pervenire a questa Provincia entro 30 gg dalla data della presente e dovrà riportare in particolare:

- a. destinazione d'uso dell'area;
- b. obiettivi di recupero e sistemazione dell'area in relazione alla destinazione d'uso di cui al punto a);
- c. descrizione dettagliata degli interventi previsti ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al precedente punto b).



Provincia di Padova

ART. 17 GARANZIE FINANZIARIE

- 17.1 L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla conformità delle garanzie finanziarie presentate dalla ditta alle disposizioni previste dalla DGRV 2528 del 14/07/99;
- 17.2 Qualora la polizza RCI presentata dalla ditta preveda il pagamento del premio con rate annue, la ditta è tenuta ad inviare alla scrivente Provincia (almeno 15 giorni prima della scadenza del premio annuale) l'attestazione dell'avvenuto pagamento del premio per l'anno successivo;
- 17.3 In caso di mancata presentazione delle garanzie finanziarie di cui sopra nei termini fissati, la Ditta dovrà sospendere l'attività autorizzata con il presente provvedimento;
- 17.4 L'eventuale riduzione dell'importo della fidejussione o una sua liberazione per cessazione dell'attività è subordinata ad un espresso nulla osta da parte della Provincia di Padova.

ART. 18 PRESCRIZIONI FINALI

- 18.1 Devono essere tenuti i registri di carico e scarico previsti per legge e trasmesse nei termini le relative denunce annuali ai sensi della normativa vigente. Inoltre devono essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti, nonché, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 3/2000, un piano di sicurezza che disponga le procedure da adottarsi in caso di incidente grave che si estenda al perimetro esterno dello stabilimento (tale piano dovrà pervenire a questa Provincia entro 30 gg dal presente);
- 18.2 Devono essere preventivamente comunicate a questa Provincia eventuali variazioni relative a:
- quantità di rifiuti stoccati;
 - modificazioni relative al sito di stoccaggio;
 - nominativo del tecnico responsabile dell'impianto;
 - ragione sociale della Ditta;
- 18.3 L'eventuale richiesta di rinnovo della presente autorizzazione dovrà essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza (e non prima di 1 anno) e contenere tutte le variazioni intervenute rispetto alla situazione attuale;



Provincia di Padova

18.4 Sono fatte salve eventuali ulteriori prescrizioni e/o disposizioni della Regione Veneto ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

ART 19 Quest'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare ed integrare il presente provvedimento nel caso ciò si renda necessario a seguito di modifiche normative introdotte nella materia, o su parere della Commissione Tecnica Provinciale Ambiente, o a seguito dell'entrata in vigore del Piano Regionale di Risanamento dell'atmosfera e/o della normativa conseguente all'applicazione del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. o dall'individuazione di migliori tecniche disponibili oppure qualora lo richiedano particolari situazioni di rischio sanitario o zone soggette a particolare tutela ambientale.

Ove non indicato diversamente, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia (D.Lgs 152/2006 e s.m.i.).

Avverso il presente provvedimento è ammesso eventuale ricorso giurisdizionale, al T.A.R. del Veneto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 7.8.1990 n. 241, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente atto è trasmesso in copia a cura dello scrivente all'ARPAV (Dipartimenti di Padova e di Treviso), al Comune sede operativa dell'impianto e all'Albo di cui all'art. 212 c. 1 del D.Lgs. 152/06.

La presente autorizzazione non sostituisce le competenze dei VV.FF., in materia di prevenzione incendi, dell'ULSS n. 16 PADOVA, nonché dell'Ente Gestore del corpo idrico ricettore dello scarico in materia di concessioni idrauliche.

Si attesta che il presente atto è costituito da n. 19 pagine e da n.3 allegati:

Allegato 1 – lay-out produttivo e dei controlli

Allegato 2 – schema procedure operative di controllo

Allegato 3 – Planimetria Generale ad oggetto: “Verifica di assoggettabilità”– Tav U – Rev. 10 data 08/02/2010 – scala 1:1000.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE
Dr. Livio Baracco